

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Seduta del 9 luglio 1999, Delib. n. 3813.

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO – SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI – Attuazione decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 – Disciplina degli impianti autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione – Direttive ai Comuni.

omissis

PREMESSO che gli artt. 1 e 42 del D.L.vo del 30.3.1999 n. 96 conferiscono ai Comuni le funzioni relative al rilascio di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, fino alla data della entrata in vigore di ciascuna legge regionale, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n.142 ed all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

RITENUTO di dover provvedere, nell'ambito del potere riconosciuto alla Regioni di dettare norme attuative, ai sensi dell'art. 117 c. 2 della Costituzione, all'emanazione di direttive regionali per la disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato ai Comuni dal D.L.vo 96/99 in materia di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

PROPONE e la Giunta in conformità A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato testo, costituito da sette articoli, che formano parte integrante della presente deliberazione, relativo alla disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato ai Comuni con D.L.vo 96/99, in materia di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

- di non inviare il presente provvedimento alla CCARC, ai sensi della Legge 127/97 art. 17 commi 31 e 32;

- di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Bollettino della Regione Campania per la sua pubblicazione;

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per quanto di competenza.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Losco

ALLEGATO

ATTUAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 30/3/99 N. 96 DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 1

Nuove concessioni – Potenziamenti

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, devono essere presentate al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto e che, nel corso delle presenti disposizioni, per brevità, verrà denominato "Comune competente", corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o, in caso di viabilità data in concessione, della Società titolare della concessione autostradale nonché dei pareri dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'Ufficio Tecnico di Finanza, in merito agli aspetti tecnico fiscali e della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia. Copia della richiesta va inviata, per conoscenza, alla Giunta Regionale della Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

2. Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti:

a) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;

b) adeguata relazione tecnica sull'impianto;

c) documentazione autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269;

d) qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti G.P.L. e/o metano, il Comune competente deve verificare la compatibilità urbanistica dell'insediamento e citarla nell'atto di concessione.

3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il Comune competente, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità all'art. 32, comma 2, lett. f), della L. 142/90, provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti ed Uffici di cui al comma 1.

4. Per consentire alla Giunta Regionale della Campania di poter effettuare l'annuale monitoraggio degli impianti di distribuzione di carburanti, previsto dal D. Lgs.vo 32/98, copia del suddetto atto deliberativo di concessione dovrà esser inviato al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale della Campania.

Art. 2

Modifiche impianti

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:

- a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;
- d) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altri prodotti;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi;
- f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
- g) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- h) installazione apparecchiatura self-service post-pagamento;
- i) installazione delle apparecchiatura self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

2. Tali modifiche devono esser preventivamente comunicate al Comune competente, nonché ai Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competenti per territorio, alla Società titolare della concessione autostradale, alla Giunta Regionale della Campania – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali – e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art. 5.

3. Il Comune competente aggiorna la concessione, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità all'art. 32, comma 2, lett. f), della L. 142/90, e ne trasmette copia all'interessato e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3

Trasferimento titolarità della concessione

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata al Comune competente e sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale di carburanti.

2. La domanda deve essere corredata da:

a) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'impianto da parte del cessionario;

c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il cessionario è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;

d) parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

4. Il trasferimento non può essere autorizzato qualora l'Autorità della concorrenza e del mercato ritenga che si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella rete autostradale regionale.

5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Comune competente con atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità all'art. 32, comma 2, lett. f), della L. 142/90, provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al cessionario, al cedente e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 4

Rinnovo concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata al Comune competente almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata da:

a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale, alla permanenza dell'impianto;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71 (in caso l'impianto non sia gestito direttamente dal titolare);

d) parere dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'Ufficio Tecnico di Finanza, in merito agli aspetti tecnico-fiscali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia. Copia della domanda va inviata per conoscenza alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 1, qualora l'impianto non sia stato revisionato negli ultimi 3 anni.

4. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Comune competente, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità all'art. 32, comma 2, lett. f), della L. 142/90, provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento di cui al comma 3, inviandone copia al concessionario e agli altri Enti ed Uffici di cui all'art. 1 comma 1.

Art. 5

Collaudo impianti ed esercizio provvisorio

1. Ad ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, e con riferimento all'art. 75 della L.R. 27/94, da apposita Commissione regionale, nominata dal Sindaco del Comune competente, composta da:

a) Presidente: un funzionario, avente qualifica dirigenziale, del ruolo della Giunta Regionale della Campania, designato dall'Assessore preposto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale della Campania;

b) l'ingegnere Capo dell'U.T.F. competente per territorio o un suo delegato;

c) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio o un suo delegato;

d) il Sindaco del Comune competente o un suo delegato;

e) Segretario: un dipendente dell'Assessorato al Commercio, avente qualifica non inferiore al VI livello funzionale, designato dall'Assessore preposto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale della Campania;

2. Al collaudo assiste un rappresentante della ditta richiedente.

3. La Commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, viene trasmessa, a cura del Presidente, al concessionario e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

5. Ai componenti della Commissione spetta un'indennità determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986.

6. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

7. In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario, il Comune competente può concedere, con decreto del Sindaco, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;

b) richiesta ai Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno, da parte di quest'ultimo, all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

8. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.P.L. e del prodotto metano.

Art. 6

Funzioni di indirizzo e di vigilanza

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 76 e 77 della L.R. 27/94, la Regione Campania, in particolare la Giunta Regionale, esercita le funzioni di indirizzo affinché i Comuni attuino in modo uniforme quanto previsto dalla presente deliberazione, e vigila, con i Comuni interessati, sulla osservanza delle direttive in essa contenute.

Art. 7

Norma finale

1. Per quanto non espressamente citato nel presente provvedimento vanno applicate le norme contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con legge 18 dicembre 1970 n. 1034, nonché nel D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, contenente le norme di esecuzione del citato art. 16.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Losco